

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2476)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4040)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1963*

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza

ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
900	Ispettore generale capo di pubblica sicurezza . . . . .	L. 87.300	L. 106.300
670	Questore . . . . .	» 72.600	» 91.600
500	Vicequestore . . . . .	» 61.200	» 78.700
500	Ispettrice capo . . . . .	» 50.800	» 62.400
402	Commissario capo . . . . .	» 53.300	» 68.900

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
402	Ispettrice di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 43.600	L. 53.900
402	Assistente di polizia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 33.800	» 39.000
325	Commissario . . . . .	» 47.700	» 63.600
325	Ispettrice di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 38.300	» 48.900
325	Assistente superiore di polizia di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 28.900	» 34.200
271	Commissario aggiunto . . . . .	» 38.000	» 53.800
271	Ispettrice di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 30.700	» 41.300
271	Assistente di polizia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 23.500	» 28.800
229	Vice commissario . . . . .	» 29.500	» 44.900
229	Vice ispettrice . . . . .	» 24.300	» 34.500
229	Assistente di polizia di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 18.900	» 24.100
202	Assistente di polizia di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 17.400	» 22.500

## Art. 2.

L'indennità di servizio speciale antincendi prevista a favore del personale della carriera

direttiva e di concetto dei Servizi antincendi, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
900	Ispettore generale capo . . . . .	L. 72.300	L. 80.700
670	Ispettore generale . . . . .	» 57.700	» 66.000
500	Ispettore capo . . . . .	» 46.700	» 55.000
402	Ispettore superiore . . . . .	» 39.100	» 47.500
402	Coadiutori principali . . . . .	» 34.500	» 41.600
325	Primi ispettori . . . . .	» 32.400	» 40.800
325	Primi coadiutori . . . . .	» 28.300	» 35.300
271	Ispettori . . . . .	» 27.100	» 35.400
271	Coadiutori . . . . .	» 24.200	» 30.400
229	Coadiutori aggiunti e vice coadiutori . . . . .	» 20.400	» 26.300

## Art. 3.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle

carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
670	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti . . . . .	L. 54.400	L. 60.400
500	Direttore capo e qualifiche corrispondenti — Ispettore tecnico di 1 <sup>a</sup> classe e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 48.800	» 54.200

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
500	Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti . . . . .	L. 41.500	L. 46.100
402	Direttore superiore — Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti	» 43.100	» 47.900
402	Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 37.400	» 41.600
325	Direttore e qualifiche corrispondenti	» 39.300	» 43.700
325	1° ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 33.400	» 37.100
271	Vice direttore e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 33.700	» 37.500
271	Ragioniere, censore aggiunto, 1° capo tecnico e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 29.300	» 32.600
271	Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti . . . .	» 26.300	» 29.200
229	Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 28.100	» 31.200
229	Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti	» 25.300	» 28.100
229	1° archivista, 1° aiutante e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 22.300	» 24.800
202	Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti . . . . .	» 25.300	» 28.100
202	Archivista, aiutante di 1 <sup>a</sup> classe e qualifiche corrispondenti . . . .	» 22.300	» 24.800
180	Applicato e aiutante di 2 <sup>a</sup> classe e qualifiche corrispondenti . . . .	» 18.200	» 20.200
170	Impiegati non di ruolo di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 24.300	» 27.000
157	Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	» 18.200	» 20.200
155	Impiegati non di ruolo di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 21.200	» 23.600
144	Impiegati non di ruolo di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 14.100	» 15.700
136	Impiegati non di ruolo di 4 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 11.700	» 13.000

L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati

non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

## Art. 4.

Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

## Art. 5.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n.1162.

È salva la facoltà di rinunciare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità

sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

## Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

## Art. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.